

Proprietà intellettuale. Firpo (Mise): l'Italia sfrutta i margini concessi dall'Ocse per allargare la platea - Decreto alla firma dei ministri

Pronte le regole per il «patent box»

Detassazione anche per brevetti e know how non registrati e per i marchi commerciali

Carmine Fotina

ROMA

Dietro la formula anglosassone, "patent box", c'è il tentativo di rendere più conveniente produrre in Italia prodotti coperti da brevetto o marchio commerciale. Dopo un estenuante lavoro tecnico, il decreto attuativo Mise-Mef sul "patent box", previsto dalla legge di stabilità, è pronto: le strutture hanno definitivamente licenziato il testo, alla firma ora dei ministri Guidi e Padoa-Schioppa. Stefano Firpo, direttore generale Mise per la politica industriale e la competitività, è tra gli ideatori della nuova normativa e ne sottolinea i principali obiettivi: incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere, mantenerli in Italia evitando la delocalizzazione, spingere gli investimenti in ricerca e sviluppo. Potenzialmente un'arma di alto impatto nell'arsenale delle politiche industriali italiane.

Scatterà a partire dal periodo d'imposta 2015 una tassazione agevolata su base opzionale dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto, o dalla concessione in uso a terzi, di beni immateriali, sul modello di altri Stati europei - tra i quali Lussemburgo, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Francia - che ne hanno fatto una potente leva di attrazione di investimenti. L'esclusione dalla base imponibile Ires/Irpef - al 30% per i redditi prodotti nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% a partire dal 2017 - può riguardare opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule, eccetera. L'opzione è valida per cinque anni, è irrevocabile e rinnovabile.

«Forse l'aliquota potrebbe essere considerata non particolarmente generosa - riflette Firpo - ma il campo di applicazione è vastissimo». Il dg del Mise spiega che ci si è allineati alle recenti raccomandazioni Ocse sui regimi di patent box,



rispettando il requisito di attività sostanziale in materia di ricerca e sviluppo, per prevenire che il reddito venga delocalizzato mediante artifici dai Paesi dove il valore è stato creato a quelli con fiscalità agevolata. Deve in sostanza esserci un collegamento diretto tra le spese in R&S sostenute per il bene immateriale e il reddito derivante dal suo utilizzo.

Sfruttando una finestra temporale concessa dall'Ocse l'Italia è riuscita a estendere il regime a tutti i marchi commerciali (registrati) e per quanto riguarda gli altri intangibili, brevetti e know how, anche a beni «giuridicamente tutelabili», sebbene non registrati. «Ora bisogna stringere i tempi - aggiunge Firpo - questa finestra si chiuderà all'inizio o nella metà del 2016. Speriamo in una pubblicazione rapida del decreto. Poiché le aziende che utilizzano in modo diretto il bene dovranno avviare la procedura di ruling con l'Agenzia delle entrate». Tra le novità del testo, va detto, c'è anche

una procedura di ruling semplificata per le Pmi. Il decreto, osserva Firpo, rende molto vasta la platea di intervento: «I costi qualificati per R&S comprendono ricerca fondamentale, ricerca applicata, design, software protetto da copyright, sistemi di anticounterfeiting, test di mercato, attività di promozione». Ai fini del calcolo dell'agevolazione si concede spazio a una serie di attività infragruppo, ad esempio la ricerca interna tramite controllate che fungono sostanzialmente da centrali di acquisto. Si stabilisce inoltre che i costi per ricerca e sviluppo da considerare possono essere incrementati dei costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale (in proprietà o in licenza) o per contratti di ricerca stipulati con parti correlate, ma soltanto nei limiti del 30% delle spese R&S. «Altra novità - aggiunge Firpo - è il recupero delle spese effettuate in tre anni precedenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli andamenti



Fonte: Ministero dello sviluppo economico

